



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA DI SALERNO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

"...in occasione di un disastroso terremoto, con grande dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affrontava la difficile opera del proprio tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile esempio di valore civico e altissimo senso di abnegazione..."

Piazza Municipio-tel. 0828/955244-fax 0828/955332 C.F.82001770658 p.IVA02025280658

<http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it>

e-mail: affarigenerali@comune.sangregoriomagno.sa.it

P.E.C. aa.gg.sangregoriomagno@asmepec.it

ACCESSO CIVICO

Modalità per la richiesta e tempi

L'accesso civico si riferisce all'accesso all'insieme di documenti, informazioni o dati che il Comune è obbligato a pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013). Chiunque ha diritto di accedere, fruire e riutilizzare documenti, informazioni o dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune di San Gregorio Magno, inseriti nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente". Nel caso in cui i documenti, informazioni o dati concernenti l'organizzazione e l'attività non siano pubblicati è possibile farne richiesta. L'accesso è gratuito.

Modalità di richiesta

Chiunque può presentare richiesta gratuita, via mail, al responsabile della trasparenza, senza fornire motivazioni, affinché siano pubblicati sul sito istituzionale documenti, informazioni o dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune di San Gregorio Magno oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Dove rivolgersi

La richiesta di accesso civico può essere inviata via mail al Responsabile della trasparenza al seguente indirizzo: segretario@comune.sangregoriomagno.sa.it;

Tempi

Entro 30 giorni, l'Amministrazione pubblica sul proprio sito i documenti, le informazioni o i dati richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, il responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Cosa fare in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, vi provvede. Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile della trasparenza nella conclusione dei procedimenti amministrativi è il Dott. Lucio Carucci – Segretario Comunale del Comune di San Gregorio Magno. L'indirizzo mail al quale scrivere per richiedere l'intervento sostitutivo è: segretario@comune.sangregoriomagno.sa.it;

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 5 - Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.